

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI QUARTU SANT'ELENA APS - QU3 -

Statuto dell'Associazione

(6^ Edizione aggiornata con le modifiche apportate all'art. 1 dalla
Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 Gennaio 2025)



INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA'

- Art. 1 Denominazione e sede
- Art. 2 Finalità e attività di interesse generale
- Art. 3 Quadro normativo di riferimento
- Art. 4 Efficacia dello Statuto
- Art. 5 Interpretazione dello Statuto

TITOLO II

I SOCI

- Art. 6 Adesioni
- Art. 7 I Soci
- Art. 8 Diritti e Doveri dei Soci
- Art. 9 Recesso ed esclusione dei Soci
- Art. 10 Gratuità delle prestazioni

TITOLO III

GLI ORGANI SOCIALI

- Art. 11 Organi dell'Associazione
- Art. 12 L'Assemblea Ordinaria dei Soci
- Art. 13 L'Assemblea Straordinaria dei Soci
- Art. 14 Delibere dell'Assemblea Ordinaria
- Art. 15 Delibere dell'Assemblea Straordinaria
- Art. 16 Il Consiglio Direttivo
- Art. 17 Compiti del Consiglio Direttivo
- Art. 18 Il Presidente - I Vice Presidenti
- Art. 19 Il Segretario Generale
- Art. 20 Il Tesoriere
- Art. 21 Il Direttore, il Vice Direttore ed il Segretario dei Corsi
- Art. 22 L'Organo di Controllo

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCI

- Art. 23 Risorse economiche
- Art. 24 Patrimonio dell'Associazione
- Art. 25 Donazioni e Lasciti
- Art. 26 Contributi e Rimborsi
- Art. 27 Gestione dei Fondi
- Art. 28 Bilanci
- Art. 29 Libri sociali

TITOLO V

RAPPORTI ESTERNI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30 Rapporti con soggetti pubblici e privati

Art. 31 Convenzioni e Protocolli d'Intesa

Art. 32 Dipendenti e Collaboratori

Art. 33 La responsabilità civile verso terzi

TITOLO VI

MODIFICA STATUTO, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE, DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 Modifica dello Statuto

Art. 35 Trasformazione, fusione e scissione della Associazione

Art. 36 Scioglimento dell'Associazione

Art. 37 Disposizioni finali

TITOLO I - Disposizioni generali e finalità

Art. 1 - Denominazione e sede

L'Associazione UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ DI QUARTU SANT'ELENA APS, più brevemente QU3, è un Ente non-profit regolamentato dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), dai successivi Decreti Ministeriali attuativi e, per quanto dagli stessi non previsto e compatibile, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Lo "status" giuridico attuale è quello di "Associazione Riconosciuta", ovvero dotata di "Personalità Giuridica". Tale condizione è ratificata in apposita sezione del RUNTS, previa delibera assembleare del 23 gennaio 2025 e relativo Atto Pubblico notarile. La presente 6^a edizione dello Statuto ne recepisce il cambiamento. La sede legale è stabilita in Quartu Sant'Elena, Viale Colombo n° 169D e l'eventuale cambio di sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica Statutaria.

Il logo, allegato al presente Statuto, viene utilizzato in tutti gli atti ufficiali e nella corrispondenza dell'Associazione, con diritto di esclusiva.

L'Associazione è apolitica, apartitica ed acconfessionale, con assoluta esclusione di qualsiasi fine di lucro. Essa svolge la sua attività, di durata illimitata, prevalentemente sul territorio del Comune di Quartu Sant'Elena e di quelli vicini.

Art. 2 – Finalità e attività di interesse generale

Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale in favore dei propri associati e loro familiari o delle persone aderenti agli enti associati, di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS., nella fattispecie le lettere *i* e *k* del c.1. Per il raggiungimento delle finalità sociali, l'Associazione può collaborare con Associazioni, Enti Pubblici e Privati, locali, nazionali e internazionali. Inoltre l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri aderenti o delle persone aderenti agli Enti associati. Per raggiungere dette finalità l'Associazione, oltre alla Sede Centrale, potrà creare Sedi Staccate in Comuni diversi da quello di Quartu Sant'Elena.

Attività di interesse generale

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

A) "Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo", avente quale riferimento l'art. 5 comma 1 lettera *i* del CTS, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti specifiche attività riconducibili alla stessa lettera:

- organizza e realizza corsi e laboratori su argomenti specifici, con particolare riguardo alla cultura sarda in genere ed a quella del Campidano Sud Orientale;
- organizza e realizza incontri e dibattiti rivolti all'informazione e all'aggiornamento culturale su argomenti di attualità, su problemi di interesse generale o locale;
- organizza e realizza studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente, per il confronto tra culture generazionali diverse, al fine di realizzare una vera Accademia di Umanità;
- promuove una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità;
- elabora progetti, anche con le Istituzioni Pubbliche e con altre realtà del Terzo Settore;
- promuove stili di vita sani ed equilibrati, in particolare per favorire un invecchiamento attivo;
- istituisce un sala di lettura;

- promuove e realizza manifestazioni di carattere artistico e/o musicale;
- promuove e realizza attività di intrattenimento nei locali dell'Associazione;

B) "Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale o religioso", di cui all'art. 5 comma 1 lettera k del CTS, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti specifiche attività riconducibili alla stessa lettera:

- organizza e realizza lezioni sul campo;
- organizza e realizza escursioni socio-culturali in Sardegna;
- organizza e realizza viaggi socio-culturali in Italia e all'estero;

I destinatari delle attività di interesse generale sono i propri Associati, con ricorso prevalente degli stessi ad attività volontaria;

Attività diverse

L'Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle previste nelle attività generali, in coerenza al disposto dell'art. 6 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018, nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con DMLPS 107/2021. L'organo sociale deputato alla determinazione delle attività diverse è l'Assemblea dei Soci.

Art. 3 – Quadro normativo di riferimento

L'attività è disciplinata dal presente Statuto e, dove di competenza, rispetta le modalità attuative indicate nel Regolamento. Essa si svolge nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed è subordinata ai dettami del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché alle vigenti leggi dello Stato che regolamentano la materia del volontariato, fra cui il D.Lgs.117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" così come corretto ed integrato dal D.Lgs.105 del 3 agosto 2018.

Art. 4 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento per le attività dell'Associazione stessa.

Art. 5 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti del Codice Civile (art. 1362 e seguenti) e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117 del 3 luglio 2017 così come corretto ed integrato dal D.Lgs.105 del 3 agosto 2018).

TITOLO II - I Soci

Art. 6 – Adesioni

Le adesioni all'Associazione avvengono senza alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica e nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità. Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano le finalità e siano mosse da spirito di solidarietà. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le APS le quali, riconoscendosi nelle finalità istituzionali dell'Associazione, intendano collaborare al raggiungimento delle stesse finalità. Possono, inoltre, far parte dell'Associazione anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle APS associate.

L'accettazione dell'adesione è subordinata alla sottoscrizione da parte dei Soci delle condizioni che regolano i principi e le norme dell'Associazione stessa. A seguito della richiesta di ammissione da parte degli aspiranti Soci, il Consiglio Direttivo, organo sociale competente, delibera sull'ammissione degli

stessi. Il Consiglio Direttivo provvede alla comunicazione della delibera di ammissione o di eventuale rigetto ai richiedenti interessati.

La procedura di ammissione dei Soci è la stessa per tutti. La formalizzazione dell'accettazione avverrà a fronte della consegna da parte del Consiglio Direttivo della tessera sociale vidimata per l'Anno Accademico di riferimento, con l'inserimento contestuale nel libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, i richiedenti possono avanzare la richiesta di riesame della delibera di rigetto alla stessa Assemblea dei Soci o ad altro organo eletto dalla medesima. Nel caso di rigetto della richiesta, il Consiglio Direttivo dovrà fornire la relativa motivazione scritta entro 60 giorni dalla richiesta.

È esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

È vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 7 – I Soci

Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Sono Soci dell'Associazione i cittadini italiani e/o stranieri che, condividendone gli obiettivi, chiedano di aderire all'Associazione e ne ottengano il consenso da parte del Consiglio Direttivo col rilascio della tessera nominativa; con ciò partecipano alle attività dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Art. 8 - Doveri e Diritti dei Soci

I Soci debbono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro. Il loro comportamento verso gli altri Soci ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato alla massima correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, di volta in volta stabilita dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal presente Statuto. I Soci devono rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

I Soci hanno il diritto di richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo, quando la richiesta sia presentata da almeno il 5% degli stessi.

I Soci hanno il diritto di acquisire tutte le informazioni sulla gestione dell'Associazione, pur senza alcuna particolare motivazione. I Soci potranno richiedere il rilascio di una copia di documenti agli atti dell'Associazione o di Libri sociali e sono tenuti all'obbligo di riservatezza. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Recesso ed esclusione dei Soci

Cessano di far parte dell'associazione coloro che presentano dimissioni scritte. I Soci che non versino le quote sociali, dopo preavviso, sono dichiarati morosi. La morosità è condizione sufficiente per operare l'esclusione dei Soci dall'Associazione.

I Soci che contravvengono ai doveri previsti dal presente Statuto o che, con il loro comportamento abituale, arrecano palese nocumento al prestigio e/o alle attività dell'Associazione od operano in contrasto con le sue finalità, possono essere esclusi dall'Associazione con delibera dell'Assemblea dei Soci, promossa dal Consiglio Direttivo, dopo avere valutato le giustificazioni fornite dagli interessati.

Art. 10 - Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento da parte dei Soci delle funzioni ad essi attribuite in forza delle cariche e/o dei compiti previsti dal presente Statuto, si deve intendere a titolo completamente gratuito, personale e spontaneo;

Parimenti, a titolo gratuito, si intende qualsiasi attività prestata dai Soci nell'ambito delle iniziative comunque organizzate dall'Associazione.

L'Associazione potrà provvedere solo al rimborso di spese realmente sostenute dai Soci per le loro attività, sempre che tali spese siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e siano correttamente documentate. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

I volontari, iscritti nel relativo registro verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, così come previsto nel Codice del Terzo Settore.

Il numero dei lavoratori eventualmente impiegati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO III - Gli Organi Sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di Controllo;

Art. 12 - L'Assemblea Ordinaria dei Soci

Tutti i Soci in regola col versamento delle quote annuali partecipano di diritto all'Assemblea dei Soci, con diritto di voto. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'Associazione risulta composta da un numero di Soci inferiore a cinquecento e sino ad un massimo di cinque associati se risulta composta da un numero di Soci non inferiore a cinquecento.

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente che la presiede. Di norma si riunisce almeno una volta all'anno o, su richiesta di almeno il 10% dei Soci aventi diritto, entro 30 giorni dalla richiesta formulata per iscritto allo stesso Presidente.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti, in 1^a convocazione, almeno il 50% + 1 degli aventi diritto e, in 2^a convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti. La 2^a convocazione deve comunque essere indicata nell'avviso di convocazione ai Soci e può essere indetta anche nello stesso giorno della 1^a convocazione, purché sia posticipata di almeno due ore.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria deve essere inviato a tutti i Soci aventi diritto, per e-mail o attraverso altro mezzo informatico simile (es. SMS, WhatsApp, etc) o per lettera, ma solo a coloro che siano sprovvisti di apparati idonei a riceverlo in maniera informatica o che indichino la loro indisponibilità a riceverlo attraverso tali mezzi.

I termini dettagliati della convocazione devono essere affissi all'albo, nella sede dell'Associazione, nonché essere presenti nella pagina principale del sito web, almeno 20 giorni prima della data di convocazione e dovranno contenere:

- le indicazioni di data, ora e luogo di adunanza sia in 1^a che in 2^a convocazione;
- gli argomenti all'ordine del giorno;
- il numero degli aventi diritto;

- il numero minimo dei presenti per la validità dell'adunanza (quorum).

L'Associazione potrà utilizzare metodi di votazione con supporti di tipo informatico, le cui modalità attuative saranno definite dal Consiglio Direttivo, e comunque subordinate alla verifica della identità dei soggetti che partecipano e votano.

Art. 13 - L'Assemblea Straordinaria dei Soci

Per quanto non ricadente nell'ambito dell'Assemblea Ordinaria, per le relative delibere si dovrà indire un'idonea Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti, in 1^a convocazione, almeno il 50% +1 degli aventi diritto e, in 2^a convocazione, almeno il 30% degli aventi diritto. La 2^a convocazione deve comunque essere indicata nell'avviso di convocazione ai Soci e può essere indetta anche nello stesso giorno della 1^a convocazione, purché sia posticipata di almeno due ore.

Per le delibere volte a modificare l'Atto Costitutivo, lo Statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

I termini e le modalità di convocazione dell'Assemblea Straordinaria sono gli stessi previsti per l'Assemblea Ordinaria.

Art. 14 - Delibere dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea, ove regolarmente costituita secondo quanto previsto al precedente art. 12, delibera sui seguenti argomenti:

- delibera per l'elezione dei componenti degli Organi Sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i Bilanci Preventivo e Consuntivo;
- delibera su ogni altro argomento di natura ordinaria posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo e/o previsto dal presente Statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto;
- approva le variazioni dei regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- approva l'esclusione, l'espulsione o la decadenza dei Soci dal Consiglio Direttivo;
- approva l'accettazione di donazioni e lasciti;
- delibera sulle elezioni del Consiglio Direttivo, quando i componenti residui siano inferiori a 5;

Le decisioni, sia in 1^a che in 2^a convocazione, sono assunte a maggioranza dei votanti, con esclusione degli astenuti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, e viene conservato nella sede dell'Associazione.

Le deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello Statuto, obbligano alla loro osservanza tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 15 - Delibere dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria, ove regolarmente costituita secondo quanto previsto al precedente art. 13, delibera sui seguenti argomenti:

- approvazione di eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;

- trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- scioglimento dell'Associazione.

Le delibere volte a modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto richiedono per la loro validità il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo Amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale, ed è composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 15 (quindici), compreso il Presidente, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei soci.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti giuridici associati. Questi durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è di regola composto dai membri che ricoprono le seguenti cariche:

- Presidente Ordinario;
- Vice Presidente Vicario;
- Vice Presidente;
- Segretario Generale;
- Tesoriere;
- Direttore dei Corsi;
- Vice Direttore dei Corsi;
- Segretario dei Corsi.

Il Consiglio Direttivo ha libertà di creare al proprio interno una struttura operativa che, al di fuori delle funzioni canoniche associabili ad ognuna delle figure anzidette, garantisca la migliore efficacia ed efficienza delle proprie attività nell'interesse dei Soci. Secondo tale principio ed in relazione a particolari esigenze operative, il Consiglio Direttivo può avvalersi del contributo di altri Soci che vi aderiscano volontariamente, demandando agli stessi specifici compiti in coerenza al programma previsto dallo stesso Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione anticipata dalla carica (per dimissioni, esclusione, etc.) i componenti del Consiglio Direttivo sono sostituiti da eventuali Soci candidatisi e non eletti sulla base del maggior numero di voti ottenuti. L'incarico dei componenti subentranti nel Consiglio Direttivo ha la durata residua del mandato. Qualora non sussistano Soci facenti funzione di riserva, il Consiglio Direttivo in carica darà corso al suo mandato a ranghi ridotti, sempreché la quantità dei suoi membri non sia inferiore a 5. Nel caso ciò si verificasse, il Consiglio Direttivo in carica cesserà le sue funzioni e dovranno essere indette elezioni.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile delle attività dell'Associazione, salvo quelle espressamente delegate dall'Assemblea a specifici organi, che dovranno quindi rispondere a quest'ultima.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- l'attuazione delle delibere delle Assemblee dei Soci;
- l'amministrazione ordinaria dell'Associazione;
- l'organizzazione delle attività sociali;
- la redazione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;

- la nomina dei delegati a rappresentare l'Associazione in seno alle organizzazioni cui l'Associazione stessa aderisce;
- la predisposizione dell'ordine del giorno delle convocazioni delle Assemblee;
- l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto e/o dagli Statuti delle organizzazioni cui l'Associazione aderisce;
- Il coordinamento delle diverse attività che si svolgano nelle eventuali Sedi Staccate dell'Associazione, in accordo ai Soci referenti locali individuati dallo stesso Consiglio Direttivo;
- Propone all'Assemblea dei Soci l'esclusione, l'espulsione o la decadenza di Soci;

Il Consiglio Direttivo si riunisce secondo la convocazione del Presidente Ordinario che indica gli argomenti da discutere e su cui eventualmente deliberare.

Esso si intende regolarmente costituito e idoneo a deliberare quando siano presenti:

- in 1^ convocazione: almeno 6 componenti di cui al precedente art. 16;
- in 2^ convocazione: almeno 3 componenti di cui al precedente art. 16;

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente anche su richiesta di almeno 4 componenti del Consiglio stesso e/o su richiesta di almeno il 5% dei Soci.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, i Soci che intendano trattare argomenti di interesse comune o formulare specifiche proposte, quali i Soci referenti delle Sedi staccate, o che possiedano particolari competenze, esperienze o capacità in ordine agli argomenti in discussione. Il Consiglio Direttivo può avvalersi inoltre, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione, anche a titolo oneroso, di esperti estranei all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente Ordinario o, in sua assenza, quello del Vice Presidente Vicario.

Di ciascuna riunione, a cura del Segretario Generale, viene redatta una sintesi che viene trascritta su apposito registro. Detto documento viene firmato dal Segretario Generale redigente e dal Presidente Ordinario e letto ai componenti del Consiglio Direttivo per l'approvazione, al più tardi nella riunione successiva a quella cui il verbale stesso si riferisce. In caso l'approvazione di una delibera necessiti di votazione su argomenti interni al Consiglio Direttivo, deve essere riportato in forma estesa il nominativo dei membri che si siano dichiarati favorevoli e quelli contrari al tema su cui deliberare, esponendo le motivazioni apportate in merito da ciascuno di essi.

La sintesi di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere affissa nella bacheca posta in luogo visibile nei locali dell'Associazione nonché pubblicata sul sito web dell'Associazione, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. La diffusione deve avvenire nei tempi tecnici necessari.

Art. 18 - Il Presidente Ordinario - I Vice Presidenti

Il Presidente Ordinario ha la rappresentanza legale dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici relativi alla stessa. Coordina le attività degli Organi Statutari, con esclusione di quelle dell'Organo di Controllo che ha autonomia propria; cura l'attuazione delle delibere delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Con propria delibera può attribuire compiti specifici ai Vice Presidenti.

Assume tutte le opportune e necessarie iniziative atte a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione ed a promuoverne la crescita e lo sviluppo, anche delegando specifiche attribuzioni ai dipendenti dell'Associazione. Presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo. In sua assenza e/o impedimento viene sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente Vicario e, in caso di assenza e/o impedimento di entrambi, le loro funzioni sono assolte dal Vice Presidente.

Art. 19 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale svolge i compiti amministrativi necessari per il buon funzionamento dell'Associazione. In particolare provvede alla custodia ed all'aggiornamento dei registri sociali, dei

verbali delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo, alla gestione del protocollo nonché di tutti gli altri documenti riguardanti l'Associazione.

Art. 20 - Il Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende al funzionamento contabile dell'Associazione e ne è responsabile. Può esprimere il proprio parere su tutte le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dei Soci che comportino esborsi da parte dell'Associazione.

Il parere del Tesoriere è vincolante in ordine alla sola copertura finanziaria nelle decisioni che comportano impegni di spesa. In particolare egli provvede:

- all'elaborazione dei bilanci preventivo e consuntivo di ciascun esercizio finanziario, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- all'aggiornamento ed alla custodia dei registri e documenti contabili previsti dalla legislazione vigente;
- all'esazione delle quote sociali;
- ai pagamenti verso terzi creditori dell'Associazione;
- alla gestione di un fondo per le spese minute, nella misura definita dal Consiglio Direttivo, destinato ai pagamenti per contanti di spese di modesta entità.

Per determinate attività di particolare rilevanza e su delega del Presidente Ordinario, il Tesoriere potrà avvalersi della collaborazione di Soci, di dipendenti, di collaboratori esterni e di terzi retribuiti.

Art. 21 - Il Direttore, il Vicedirettore ed il Segretario dei Corsi

Sono i Responsabili culturali dell'Associazione e presiedono lo svolgimento dei corsi e laboratori nonché di ogni altra attività didattica e culturale decisa dal Consiglio Direttivo. Il Direttore Corsi si avvale della collaborazione del Vice Direttore e del Segretario ai Corsi nonché, per determinate attività di particolare rilevanza e su delega del Presidente Ordinario, della collaborazione di Soci, di dipendenti, di collaboratori esterni e di terzi retribuiti.

Art. 22 – L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti tra i Soci esperti in materia amministrativo-contabile.

In caso di indisponibilità dei Soci a ricoprire tali cariche, l'Assemblea nomina degli esperti estranei all'Associazione, secondo i requisiti professionali di cui all'art. 2397 C.C. e seguenti, fissando contestualmente il compenso annuo ad essi spettante. I membri effettivi nominano il loro Presidente.

Quando superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

la nomina di un Organo di Controllo è obbligatoria e almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo dura in carica 3 anni e i relativi membri possono essere rieletti. Hanno il compito di controllare l'andamento amministrativo-contabile dell'Associazione, la corrispondenza dei bilanci alle scritture e relazionare all'Assemblea dei Soci sul bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo per l'approvazione.

L'Organo di Controllo esercita il suo mandato in conformità al disposto di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché quanto previsto in materia di volontariato dal D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018.

Di ciascuna delle verifiche fatte agli atti dell'Associazione, sia singolarmente che collegialmente, dovrà essere redatto specifico verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e posto nel "Libro verbali dell'Organo di Controllo". Questi vigila inoltre sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sia stato redatto correttamente come da prescrizioni normative.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO IV - Risorse Economiche - Patrimonio – Bilanci

Art. 23 - Risorse economiche

Costituiscono risorse economiche dell'Associazione:

- le quote associative periodiche;
- i contributi e i rimborsi;
- le donazioni e i lasciti;

Art. 24 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti in proprietà a termini del presente Statuto e destinato esclusivamente alle attività sociali. Sono esclusi i beni di proprietà dei Soci o di terzi, concessi all'Associazione in comodato d'uso. Il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Donazioni e Lasciti

Le donazioni sono accettate dall'Assemblea Ordinaria che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari, esclusivamente sotto forma di legati, sono accettati dall'Assemblea dei Soci che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le già indicate finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le suddette delibere e compie i relativi atti giuridici.

Art. 26 - Contributi e Rimborsi

I contributi e i rimborsi relativi alle spese sostenute da membri dell'Associazione per le attività sociali svolte sono riconosciute dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 27 - Gestione dei Fondi

Tutti i fondi gestiti dall'Associazione sono depositati presso Istituti di Credito con firma congiunta del Presidente Ordinario e del Tesoriere o, in loro assenza, del Vice Presidente e del Segretario Generale.

In particolare, per la riscossione delle quote sociali, viene acceso un c/c postale con firma congiunta del Presidente Ordinario e del Tesoriere che avranno cura di trasferire ad altro conto corrente bancario gli importi superiori alla giacenza minima definita dal Consiglio Direttivo.

I pagamenti disposti dall'Associazione dovranno essere di norma effettuati a mezzo di assegni di c/c, salvo che per le spese minute di cui al precedente articolo 25. E' inoltre possibile realizzare acquisti o pagamenti attraverso bonifici, anche online. In tal caso il Presidente Ordinario e il Tesoriere utilizzano, separatamente ed individualmente, i propri codici supportati da altrettanti dispositivi elettronici dell'uso dei quali ognuno di essi si assume la propria responsabilità.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28 - Bilanci

Ogni esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1 Luglio e termina il 30 Giugno dell'anno successivo, in concomitanza con la decorrenza ed il termine di ogni Anno Accademico.

Il bilancio consuntivo di ogni anno, riportante il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e la prevista Nota Integrativa, deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria entro il mese di ottobre successivo alla sua chiusura contabile.

Analogamente ogni bilancio preventivo deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci entro il mese di ottobre, all'avvio dell'Anno Accademico/Contabile.

In occasione dell'alternarsi fra Consigli Direttivi, al Consiglio subentrante deve essere consegnata entro il 15 settembre a cura del Consiglio uscente una bozza del bilancio consuntivo chiuso al 30 giugno per consentire al subentrante la formulazione del proprio bilancio preventivo.

I bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre ad approvazione assembleare devono essere pubblicati sul sito web dell'Associazione entro i 10 giorni precedenti le date di convocazione delle rispettive Assemblee dei Soci e depositati in segreteria, a disposizione di coloro che intendano prenderne visione.

Art. 29 – Libri sociali

In conformità alle indicazioni previste dal Codice del Terzo Settore, l'Associazione, attraverso i relativi incarichi, tiene aggiornati i seguenti Libri sociali:

- Libro Soci;
- Libro verbali Assemblee dei Soci;
- Libro verbali Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari;
- Libro verbali dell'Organo di Controllo

TITOLO V - Rapporti Esterni dell'Associazione

Art. 30 - Rapporti con soggetti pubblici e privati

L'Associazione può cooperare con altri soggetti pubblici o privati per lo svolgimento delle attività con finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 31 – Convenzioni e Protocolli d'intesa

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o soggetti pubblici e privati sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente Ordinario che decide sulle modalità di attuazione. I rapporti che comportano impegni di spesa devono essere regolamentati con appositi protocolli d'intesa e le relative scritture contabili devono riferirsi a quei specifici capitoli di spesa.

Art. 32 - Dipendenti e Collaboratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e nel rispetto dei limiti numerici, ovvero non superiori al 50% dei Soci Volontari o al 5% del numero di Associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o collaboratori autonomi nel pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della legislazione vigente in materia, in quanto applicabili. Sia i dipendenti che i collaboratori dovranno essere assicurati anche in conformità al D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 – Codice del terzo Settore così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018.

Art. 33 - La responsabilità

L'Associazione può contrarre apposita polizza assicurativa per la tutela dei propri organi sociali per le responsabilità civili derivanti dallo svolgimento delle loro funzioni nell'interesse dell'Associazione.

Nel caso di Associazione non riconosciuta, per le obbligazioni contratte, rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione stessa.

L'Associazione potrà comunque avvalersi, previa specifica delibera assembleare, della possibilità di cambiare la sua attuale natura giuridica, ovvero quale associazione non riconosciuta, per ottenere quella di associazione riconosciuta, acquisendo la personalità giuridica. Tale acquisizione consentirebbe ai membri del Consiglio Direttivo di tenere separate verso terzi, nello svolgimento delle attività sociali, le responsabilità civili proprie da quelle dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo, i componenti dell'organo di controllo e di revisione, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'art. 28 del CTS.

TITOLO VI

Modifica Statuto, trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione, disposizioni finali

Art. 34 – Modifica dello Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato nei termini previsti dal D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 – Codice del terzo Settore così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018.

Nel caso ciò si rendesse necessario, si dovrà convocare e costituire idonea Assemblea Straordinaria dei Soci ed approvare le modifiche come da art. 15 del presente Statuto.

Art. 35 - Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

La trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione potranno avvenire con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci con le maggioranze per essa previste dall'art. 15.

Art. 36 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 37 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applica in particolare la normativa del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni), che ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di Enti del Terzo Settore, nonché alle vigenti norme di legge.